

CCCXXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):

PULIGHEDDU	Pag. 6161-6163
BROTZU, Presidente della Giunta	6162
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	6164-6165
IBBA	6164
BORGHERO	6166

Legge regionale 31 gennaio 1956: «Controlli sulle Province e sui Comuni», rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione):

COSSU	6167
ASQUER	6169
PERNIS	6169
MELIS	6169-6172
PASOLINI	6170
ZUCCA	6170
MASIA, relatore	6171
BROTZU, Presidente della Giunta	6172
BAGEDDA	6173
(Votazione segreta)	6180
(Risultato della votazione)	6180

Pag. zioni. Per prima viene svolta l'interpellanza urgente Puligheddu - Melis al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Per sapere se è a conoscenza della situazione in cui versa l'Amministrazione comunale di Posada ove irregolarità gravissime si sarebbero verificate, quali, ad esempio, la mancata pubblicazione dei ruoli di tassa famiglia 1956, il mancato versamento dei fondi dell'azienda elettrica, l'accertata e non ancora punita utilizzazione dei fondi E.C.A. per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, l'erogazione a favore di Segretari comunali di indennità speciali senza la necessaria deliberazione. La gravità dei fatti ed il perpetuarsi di una situazione irregolare sono stati ripetutamente denunciati da organi di stampa di varia ispirazione senza peraltro ottenere provvedimenti adeguati. Gli interpellanti chiedono di conoscere quale azione intende svolgere la Giunta per promuovere l'accertamento dei fatti e la eliminazione delle irregolarità».

(98)

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interroga-

PRESIDENTE. L'onorevole Puligheddu ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa interpellanza l'onorevole Melis ed io abbiamo affermato che da parte degli amministratori del Comune di

Posada sono stati commessi gravissimi abusi.

Per alcuni di questi abusi, quali il mancato versamento di fondi dell'azienda elettrica e la mancata pubblicazione dei ruoli della tassa di famiglia, non possiamo provare che essi siano già conosciuti, almeno in via ufficiale, dall'Autorità tutoria.

Prove in questo senso, però, le possiamo fornire per altri abusi da noi denunciati. Possiamo con sicurezza affermare, ad esempio, che il Prefetto di Nuoro è ben a conoscenza del fatto che circa due milioni dei fondi dell'E.C.A. sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, cioè per riparare la casa del *ras* locale, il dottor Luigi Carrus, che pur essendo dipendente comunale è politicamente molto più potente del Sindaco, ed è marito della presidentessa dell'E.C.A. Che il Prefetto sia a conoscenza di questa situazione è dimostrato dal fatto che è stata condotta un'inchiesta sull'attività dell'E.C.A. di Posada, su ordine dello stesso Prefetto, ordine che è stato impartito in seguito alle reiterate proteste e sollecitazioni da parte degli amministratori.

L'inchiesta, condotta dal Viceprefetto vicesario di Nuoro, si è conclusa non soltanto con la constatazione che l'abuso era stato commesso, ma anche con l'affermazione che dovevano essere addebitati i due milioni all'Amministrazione che tale abuso aveva compiuto. Ma, per quanto il Consiglio di Prefettura abbia ordinato la restituzione di questa somma all'E.C.A., ancora nessun provvedimento in questo senso è stato preso, per cui non possiamo non stupirci nel constatare come alla lentezza degli organi tutori nel dare pratica attuazione alla sanzione abbia corrisposto anche una certa lentezza dell'onorevole Presidente della Giunta nel porre in discussione questa interpellanza.

Il disordine amministrativo del Comune di Posada — disordine che può qualificarsi addirittura vergognoso — è stato posto in rilievo non soltanto dall'atto amministrativo del quale ho parlato, ma anche dalla stampa indipendente e dalla stampa di partito, che hanno portato ampie prove anche per quei casi sui quali non vi sono stati pubblici accertamenti, che evidentemente l'Autorità tutoria non ha voluto compiere.

Mi auguro che l'onorevole Presidente della

Giunta possa rispondere a questa interpellanza in modo tale da convincere me e tutti gli onorevoli colleghi che sono già stati presi, sia pure in ritardo, i provvedimenti per ripristinare la legalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. La risposta che io posso dare all'interpellanza degli onorevoli Puligheddu e Melis è naturalmente fondata sulla risposta che io ho ricevuto dalla Prefettura di Nuoro, alla quale furono rivolte le stesse domande contenute nella interpellanza e furono rivolte ulteriori sollecitazioni — anche giorni or sono — per ottenere le relative risposte. La Prefettura di Nuoro ha assicurato di aver disposto accertamenti — tuttora in corso — in merito alle irregolarità che si sarebbero verificate presso l'Amministrazione comunale di Posada, specie per quanto riguarda la mancata pubblicazione dei ruoli dell'imposta di famiglia per l'anno 1956 e il mancato versamento dei fondi dell'azienda elettrica.

Circa, invece, la concessione, in favore del Segretario comunale, di indennità speciali senza la redazione di regolare deliberazione, la Prefettura anzidetta ha fatto presente che occorrerebbe fossero indicati gli esercizi a cui si riferiscono le erogazioni stesse.

Circa l'utilizzazione dei fondi dell'E.C.A., la Prefettura ha comunicato che la questione ha già formato oggetto di inchiesta da parte dell'ufficio. E' risultato che, dai fondi assegnati per il soccorso invernale ai disoccupati durante l'inverno 1950-51 e da quelli relativi alla miglioramento del trattamento assistenziale, è stata distratta la somma di lire 1.751.153 per il pagamento della mano d'opera ed i materiali occorsi per la riparazione di uno stabile di proprietà comunale adibito ad ambulatorio ed abitazione del medico condotto, il quale è tenuto a corrispondere al Comune il relativo canone di affitto.

Nonostante che i fondi per i soccorsi invernali vengano in genere utilizzati per l'esecuzione

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

ne di piccole opere di pubblica utilità, la Prefettura ha fatto obbligo al Comune, che ha tratto vantaggio dall'impiego di detta somma, di rifondere integralmente all'E.C.A. le diverse annualità.

Per quanto concerne la parte dell'inchiesta tuttora in corso posso assicurare l'onorevole interpellante che ho sollecitato alcuni giorni fa l'invio di precisazione in merito ai risultati dell'inchiesta. Mi è stato risposto che l'inchiesta è tuttora in corso e che successivamente, quando verrà portata a termine, mi verranno comunicati i dati relativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu per dichiarare se è soddisfatto.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Io non posso dichiararmi soddisfatto — e ne sono dolente — perchè, in sostanza, per la utilizzazione dei fondi E.C.A. la Prefettura, nel rispondere all'onorevole Presidente della Giunta, ha riconosciuto che risponde a verità quanto io ho affermato, cioè che si è verificato un abuso per una collusione di interessi tra amministratori comunali, amministratori dell'E.C.A. e il medico condotto, abuso tale da aver indotto la Prefettura, che pure è molto cauta quando si tratta di prendere in esame l'operato del dottor Luigi Carrus, ad imporre agli amministratori la restituzione all'E.C.A. della somma di circa lire 750.000, secondo le precisazioni della Prefettura stessa.

La risposta della Prefettura di Nuoro mira, in certo qual modo, a salvare la faccia alle parti: la salva al dottor Carrus con la affermazione che egli paga l'affitto, la salva agli amministratori in quanto la restituzione della somma è stata loro imposta perchè lo stabile di proprietà del Comune è stato migliorato, e la salva anche a se stessa perchè può affermare di aver preso un provvedimento. Sono cose paradossali, onorevole Presidente della Giunta: sarebbe come se ad una condanna penale alla reclusione, comminata in un regolare processo, non venisse data esecuzione non per l'intervento di una amnistia o di un indulto, ma perchè i carabinieri non eseguono l'arresto.

Cosa ha fatto la Prefettura di Nuoro perchè i fondi tornino all'E.C.A., cui ingiustamente e con artificio o mala arte, sono stati tolti? Cosa ha fatto perchè, chi ha diritto a ricevere un sussidio o un aiuto con quei fondi, lo ottenga, sia pure in ritardo? Ed è veramente strano che la Prefettura di Nuoro abbia atteso, per avviare l'inchiesta, che la mia modestissima voce si levasse a protestare in Consiglio; eppure si era già levata la voce dell'«Ortobene», organo del Vescovado di Nuoro, che aveva, con diversi articoli, messo in evidenza la serie innumerevole di soprusi e di angherie che dall'Amministrazione comunale di Posada venivano commessi.

L'inchiesta sarebbe in corso e dovrei augurarmi di rimanere consigliere regionale tanto a lungo da poterne conoscere in via ufficiale il risultato; ma mi consta che è stata già portata a termine e che ha dato risultato tale da far giudicare blanda qualunque dura espressione usata contro gli amministratori del Comune di Posada.

La verità è che il dottor Carrus è un dirigente provinciale della Democrazia Cristiana e che domina i disgraziati abitanti della zona; la verità è che l'Ufficio provinciale del lavoro di Nuoro ha ammesso che nessun cittadino, anche con famiglia a carico, anche da lunghi mesi disoccupato, può essere avviato al lavoro, neppure dietro richiesta nominativa o personale dell'impresa, se il dottor Carrus non concede il suo benessere; la verità è che nella zona di Posada esiste un sistema di vita e di amministrazione che fa vergogna all'intera Sardegna.

Ed io, nel dichiararmi completamente insoddisfatto, voglio ancora confidare che alla Prefettura di Nuoro venga fatto presente che non si deve andare a cercare il pelo nell'uovo nelle Amministrazioni comunali tenute da galantuomini che hanno il solo torto di non appartenere ad un determinato partito, e che quando, anche se a denti stretti, è stata presa una deliberazione come quella che è stata presa in questo caso, si deve avere anche il coraggio di farla rispettare, altrimenti le nostre popolazioni si convinceranno ancora di più che esiste una categoria di cittadini alla quale tutto è lecito e un'altra categoria alla quale nulla è consentito.

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente Ibba all'Assessore al lavoro e artigianato. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Per conoscere: 1) se gli risulti che il Comune di Samatzai da oltre due anni abbia presentato un progetto per ottenere un cantiere di lavoro da destinarsi ai lavori della strada Samatzai - Segariu - Guasila; 2) quali sono le ragioni ed i criteri che hanno indotto l'onorevole Assessore ad escludere il Comune di Samatzai dal beneficio di assegnazione di un cantiere di lavoro, malgrado le numerose insistenze in considerazione della disoccupatività permanente in quel Comune con una media di 150 unità di capi famiglia; 3) in quale misura l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato intende venire incontro ai bisogni ed alle esigenze di lavoro dei disoccupati di Samatzai, ciò anche in considerazione del suo piano pubblicato sulla stampa per combattere la disoccupazione». (548)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e artigianato ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Risponde al vero che il Comune di Samatzai ha presentato all'Assessorato un progetto, in data 23 settembre 1954. A detto progetto, però, non venne allegata, nè mai fatta seguire, la delibera regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, come disposto dalla legge. La sola presentazione di un progetto, di una domanda, non dà diritto ai Comuni di ottenere un cantiere di lavoro, la concessione del quale presuppone — questa è la condizione sostanziale più importante — l'esistenza di un certo numero di disoccupati.

Ora, stando alle statistiche ufficiali — ed in mancanza di altri elementi l'Assessorato deve attenersi a queste — la situazione della disoccupazione nel Comune di Samatzai era nel gennaio 1955: 6 disoccupati — con una percentuale, in relazione alle forze di lavoro, dello 0,98 per cento —; febbraio: 4; marzo: 4; aprile: 1; maggio: 1; giugno: 1; luglio: 2; agosto: 40;

settembre: 35; ottobre: 38; novembre: 30; dicembre: 12; gennaio 1956: 15; febbraio: 21. Si tratta — è evidente — di cifre assolutamente trascurabili, non solo in senso assoluto, ma anche in relazione ai ben più elevati indici di disoccupazione di molti altri Comuni della Sardegna. Questa è la ragione per cui al Comune di Samatzai non venne assegnato il richiesto cantiere di lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ibba per dichiarare se è soddisfatto.

IBBA (P.C.I.). Mi hanno indotto a presentare questa interrogazione le continue manifestazioni dei lavoratori disoccupati di Samatzai fatte per chiedere di poter lavorare. L'onorevole Assessore mi ha dato atto che il Comune aveva presentato da circa tre anni il progetto per la costruzione della strada Samatzai - Segariu, opera che avrebbe dovuto assorbire larghe aliquote di mano d'opera disoccupata.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Io non ho detto da tre anni, ma da un anno e mezzo.

IBBA (P.C.I.). Mi permetta, onorevole Assessore, di non essere d'accordo sui dati statistici da lei citati. Forse il collocatore comunale di Samatzai non è in grado di fornire con esattezza i dati relativi alla vera situazione esistente a Samatzai, situazione che conosco perchè, prima di presentare l'interrogazione, mi sono recato a Samatzai per compiere un'indagine diretta. In quella occasione venni a conoscenza della presentazione del progetto per la costruzione della strada e potei constatare che le manifestazioni dei lavoratori erano giustificate: non sono esatti i dati a disposizione dell'Assessorato sulla disoccupazione esistente in quel Comune.

Ma ciò che mi preoccupa maggiormente è un altro aspetto del problema. Non si comprende infatti come possa l'Assessorato del lavoro astenersi dall'intervenire in favore di un determinato Comune nel quale avvengono pubbliche manifestazioni di disoccupati che chiedono lavoro ed ottengono sussidi, sia pure contingenti

e di limitata entità, dalla Prefettura. L'Assessorato non interviene solo perchè i dati a sua disposizione non corrispondono alla realtà!

Anche la mancanza della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa non è — a mio parere — un ostacolo burocratico tale da impedire un intervento diretto a soddisfare alle esigenze dei disoccupati di Samatzai. Si sarebbe dovuto, per lo meno, richiamare sul problema l'attenzione dell'Amministrazione comunale, affinché provvedesse...

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Siamo d'accordo, provvederemo.

IBBA (P.C.I.). Io mi auguro che situazioni di questo genere non si debbano più verificare in nessun Comune, e vorrei pregare l'onorevole Deriu di invitare l'ufficio che gli fornisce i dati ad essere, in avvenire, più preciso. E' inconcepibile che in un Comune dove esistono quattro o cinque disoccupati possano aver luogo manifestazioni di 70-80 persone. Io so che nel Comune di Samatzai la percentuale dei disoccupati ha raggiunto punte del 7 per cento, e posso dimostrarlo fornendo il nome e il cognome dei lavoratori disoccupati. Questo dato potrebbe fornire un essenziale elemento di giudizio.

Comunque, poichè l'onorevole Assessore pensa di poter inserire il Comune di Samatzai fra i Comuni che beneficeranno del nuovo programma dei cantieri di lavoro, io mi auguro che questo avvenga. Intanto, per quanto è già avvenuto, sono spiacente di non potermi dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Borghero all'onorevole Assessore al lavoro e artigianato. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Per sapere se è a conoscenza dell'ultimo incidente mortale avvenuto nei cantieri dell'Ente del Flumendosa ad Uvini dell'impresa Di Penta, ove hanno trovato la morte altri due lavoratori ed un terzo è rimasto gravemente ferito, e quale azione abbia svolto o intenda svolgere a difesa

e tutela della incolumità fisica dei lavoratori. Chiede inoltre di sapere se non ritiene opportuno disporre una seria inchiesta che accerti eventuali responsabilità, se ve ne sono, e ciò in considerazione che in quello stesso cantiere nel corso di questi anni hanno trovato tragica morte ben dodici lavoratori». (550)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e artigianato ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Nella impossibilità di disporre direttamente un accertamento, l'Assessorato si è dovuto accontentare dell'inchiesta condotta dagli organi competenti. Assunte da questi precise notizie, è risultato che il giorno 10 marzo, presso la ditta Di Penta, nella galleria di Uvini, si stava procedendo, a 26 metri circa dal fronte, al getto degli anelli in calcestruzzo per il previo rivestimento della calotta, data la natura scistosa della roccia incontrata nell'avanzamento.

Il terzo turno, entrato in galleria alle ore 18 di quel giorno, stava procedendo al getto dell'anello alla progressiva 3.772, quando, alle ore 22,15 circa, si verificava, improvviso e violento, il franamento della volta già provvista di centine e pronta al getto. Nel crollo veniva travolto il capoturno Amelio Bianchi, deceduto in ospedale il giorno 18, e rimasero isolati sul fronte di avanzamento due minatori, successivamente liberati dopo la rimozione del materiale di frana. Nessun segno premonitore aveva dato il minimo allarme di pericolo. Questo il risultato di una prima indagine.

L'indagine prosegue, naturalmente, e non è ancora arrivata a compimento. A determinare le cause del sinistro tendono gli accertamenti da parte dei competenti organi dell'Autorità giudiziaria, e non è dato quindi, in questa sede, fare apprezzamenti. Questa interrogazione consiliare, però, offre lo spunto ad alcune precisazioni e considerazioni in ordine all'andamento del fenomeno infortunistico durante l'anno 1955, e quindi in ordine all'attività svolta dai competenti organi di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni.

Per quanto si riferisce alle cause soggettive che più frequentemente ricorrono, è da fare il debito posto alla stanchezza, alla disattenzione e alla temerarietà, questa ultima dovuta il più delle volte alla imperizia o all'abitudine. Dal 1 gennaio 1956 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione degli infortuni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1955, in cui la materia è trattata con criteri rispondenti alle attuali esigenze tecniche, in quanto il regolamento è il risultato di una serie di studi e di esperienze riferite alla pratica attuazione di precise norme relative ad impianti, attrezzature, macchine e operatori. Inoltre queste norme sono dirette, oltre che ad eliminare la pericolosità di talune parti di macchine, anche a controllare periodicamente le apparecchiature e le parti di macchine che nel loro impiego richiedono una particolare e specifica sorveglianza.

Sono stati inoltre elaborati, e sono di prossima pubblicazione, altri regolamenti speciali. L'Ispettorato del lavoro ha disposto frattanto che un ingegnere e un perito industriale siano adibiti esclusivamente al servizio di prevenzione infortuni, onde conseguire risultati sempre più concreti nel miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borghero per dichiarare se è soddisfatto.

BORGHERO (P.C.I.). La risposta dell'onorevole Assessore certamente non può soddisfare all'esigenza per la quale ho presentato — nel mese di marzo — l'interrogazione. Presso la ditta Di Penta, per ben tre volte consecutive, nello stesso mese, e quasi nello stesso giorno, si sono verificati incidenti mortali. Ben 11 lavoratori sono già morti in questa azienda (nella mia interrogazione ho parlato di 12 morti, ma, per fortuna, uno dei 12, ritenuto morto, se l'è cavata con 48 ore di degenza in ospedale).

Per affrontare il problema della prevenzione, onorevole Assessore, occorre accertare le condizioni di lavoro all'interno delle gallerie e il grado di sicurezza nel lavoro stesso. Il fatto che si siano verificati tre incidenti mortali in breve

periodo di tempo, e dello stesso genere, dimostra chiaramente che nei cantieri dell'azienda, di cui ci stiamo occupando, manca la sicurezza nel lavoro. E' necessario quindi condurre un'inchiesta seria in questi complessi per accertarne le condizioni di lavoro ed il grado di sicurezza.

Talvolta la natura stessa di un lavoro rende inevitabile il verificarsi di incidenti, ma questa tesi non è certa valida per il cantiere di cui ci stiamo occupando nè per il caso specifico indicato nell'interrogazione. Gli stessi operai, da noi interrogati, hanno affermato che prima della caduta della centina erano stati avvertiti scricchiolii al piede della centina stessa, che non poggiava regolarmente su una base solida. Era quindi fatale che si determinasse lo spostamento della centina e la conseguente caduta di tutta la incastellatura che serve per rivestire di calcestruzzo la volta della galleria.

E' necessario, onorevole Assessore, colpire duramente i responsabili, altrimenti gli incidenti si verificheranno sempre più spesso. In questi ultimi anni il numero delle vittime di incidenti mortali sul lavoro è aumentato non solo nelle miniere, ma anche nelle cave e nei cantieri edili, e l'aumento può essere calcolato nel 10-15 per cento. Le cause di questo fenomeno vanno ricercate sia nella deficienza dei competenti organi di vigilanza sia nelle condizioni di lavoro. Troppo spesso, pur di costruire e produrre, non si tiene in alcun conto la vita dell'operaio, e non si prendono le misure necessarie per impedire che gli incidenti avvengano.

Io non posso quindi dichiararmi soddisfatto, e vorrei pregare l'onorevole Assessore di voler costituire una commissione permanente che, quando si verifica un incidente, si rechi sul luogo per accertare le eventuali responsabilità. Queste indagini non possono essere compiute dalla Commissione consiliare di indagine sulle miniere, perchè non rientrano fra i suoi compiti. Un accertamento delle responsabilità è necessario, perchè non si è mai verificato il caso che i dirigenti di miniere o di cantieri abbiano riconosciuto l'esistenza di una colpa. La colpa è stata sempre attribuita all'operaio, ma nessuno può certo credere che gli operai muoiano per

essersi esposti volontariamente al pericolo. L'Assessorato deve dunque intervenire, con la nomina di una commissione, per tutelare la vita dei lavoratori sardi.

Discussione e riapprovazione della legge regionale 31 gennaio 1956: «Controlli sulle Province e sui Comuni», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 31 gennaio 1956: «Controlli sulle Province e sui Comuni», rinviata dal Governo. Relatore l'onorevole Masia.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi si accinge, come ora noi facciamo, ad esaminare e prospettare le possibili soluzioni, i possibili atteggiamenti nostri in ordine ai motivi di rinvio della legge regionale sul controllo sui Comuni e sulle Province, non dovrebbe, a parer nostro, prescindere dalla nuova realtà che ci sta dinanzi e, particolarmente, dal valutare due dati di fatto che ci sembrano d'importanza, di valore veramente orientativo per la decisione che oggi il Consiglio è chiamato a prendere.

Il primo è costituito dal fatto che con la creazione della Corte Costituzionale sono stati posti i presupposti per la trasformazione dello Stato italiano in vero e proprio Stato di diritto. Questa speranza è stata confortata in queste ultime settimane dalla constatazione che la Corte Costituzionale ha determinato, con le sue deliberazioni, il crollo di alcune strutture del vecchio e tradizionale Stato accentratore, di polizia. Abbiamo potuto constatare che la Corte Costituzionale ha informato le proprie sentenze ai nuovi principi che sono stati posti a fondamento dello Stato democratico, principi che hanno trovato così una consacrazione.

E' stato riconosciuto possibile, ad esempio, un intervento — fin qui ritenuto impossibile — dello Stato nella sfera dei diritti patrimoniali, dei rapporti di natura privata. Questa decisione della Corte — decisione che attendiamo di conoscere nei dettagli — apre certamente nuo-

ve prospettive per le nostre competenze, soprattutto in materia di agricoltura, e in genere in materia di diritti patrimoniali.

Lo stesso provvedimento concernente l'ammonizione e in generale le misure di pubblica sicurezza del potere esecutivo, rappresenta un passo nuovo nell'attuazione dei principi costituzionali. Considerate anche ciò che viene affermato in relazione all'istituto del confino e dell'ammonizione, cioè a quelle misure che hanno pesato tristemente sulla vita di determinate zone della nostra Sardegna! Ebbene, la possibilità che la Sardegna possa legiferare in tema di diritti patrimoniali, che vengano abolite certe sovrastrutture del vecchio Stato accentratore, ci dà un affidamento nuovo, ci pone in una posizione nuova rispetto al Governo centrale.

Usciamo pure dalle posizioni che qualche volta potevano sembrare preconcepite intransigenti contro i motivi di rinvio del Governo, ma dobbiamo anche abbandonare le posizioni, persino troppo frequenti, di compromesso e di arrendevolezza di fronte ai suoi rilievi. Ebbene, sia le posizioni di compromesso che quelle di intransigenza oggi non hanno più ragione di essere di fronte alla possibilità di ottenere, in modo celere, diretto, e niente affatto dispendioso, pronunce definitive sui punti più controversi delle nostre prerogative statutarie.

Eppure, di fronte a questo dato di fatto, che è nuovo nell'ordine costituzionale della Repubblica Italiana, c'è un altro dato di fatto, che purtroppo è vecchio e che quindi tende ad inaspirci. E' il fatto che il Governo Segni non ha assolutamente dimostrato di voler mutare l'indirizzo seguito da tutti i Governi fin da quando è sorta la Regione, indirizzo mirante a soffocare, a comprimere la sfera della competenza regionale, soprattutto nelle parti più vitali, più delicate del nostro Statuto. Assistiamo oggi, per esempio, al rinvio di una legge regionale concernente, semplicemente, un aumento delle retribuzioni per gli addetti ai cantieri di lavoro con una motivazione che ci pare per lo meno sproporzionata all'importanza della materia. Si è affermato, infatti, che con quella legge la Regione supera i limiti della sua competenza, ponendosi, attraverso una semplice modifica ta-

II LEGISLATURA

CCOXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

riffaria, in contrasto con gli interessi nazionali.

Di fronte ad atteggiamenti di questo genere, che intralciano la nostra attività legislativa, non possiamo più scendere agli adattamenti del periodo scorso, e neppure ricercare espedienti più o meno astuti; dobbiamo invece assumere una posizione ferma e decisa, perchè possiamo fare affidamento sulla Corte Costituzionale.

Se non vedessimo altre ragioni che ci fanno considerare anche i rilievi che ci paiono fondati, come aspetti marginali di una questione che deve invece essere affrontata nella sua integrale sostanza, noi oggi non saremmo giunti ad assumere la posizione che quasi unanimemente è stata suggerita dalla prima Commissione dopo un esame dei motivi di rinvio, ma avremmo acceduto anche a correggere determinate formulazioni, che ad un riesame più attento ci possono sembrare imperfette. In sostanza, se non vi fossero quelle ragioni, saremmo anche oggi disposti a modificare determinati istituti (ad esempio, il potere straordinario di annullamento degli atti illegittimi potrebbe essere conservato allo Stato e non trasferito alla Regione, così come potremmo anche arrivare a modificare il consiglio per il controllo contabile). Noi potremmo quindi essere d'accordo su determinati motivi di rinvio — non sarebbe neanche giusto formalizzarci troppo —, ma non possiamo dimenticare che i motivi fondati riguardano, lo ripeto, soltanto aspetti secondari di questa legge.

Ciò che ci trova dissenzienti in linea assoluta sono due affermazioni abbastanza gravi e pericolose per le nostre prerogative regionali: la prima è l'affermazione che noi non abbiamo potestà primaria circa l'ordinamento degli Enti locali; l'altra è la affermazione che il nostro potere di controllo può essere esercitato soltanto sulle delibere, sui soli atti formali e positivi, e non anche sugli organi che questi atti possono adottare o non adottare, in relazione alla loro normale attività.

Quando il Governo mostra di disattendere completamente quei principii che sono condizione per differenziare la nostra posizione dalla posizione delle Regioni a Statuto ordinario,

quando ci si vuole anzi equiparare alle Regioni a Statuto ordinario, allora noi ci ribelliamo e ci sentiamo veramente poco confortati della presenza al Governo dell'onorevole Segni, cioè di un sardo.

L'onorevole Segni permette che i burocrati dell'Ufficio Regioni possano, fra quattro Regioni a Statuto speciale, equipararne una — cioè la Sardegna — alle altre Regioni a Statuto normale, perchè questo si ottiene, in definitiva, affermando che deve servire di falsariga alla nostra attività, alla distinzione del nostro grado di competenza la legge nazionale 10 febbraio 1953. A questo non possiamo adattarci assolutamente. Noi sosteniamo invece che il fatto stesso che la nostra autonomia è regolata dallo Statuto speciale, ci conferisce una posizione particolare rispetto alle altre Regioni.

Ci si contesta persino la legittimità del titolo della legge, la possibilità di formulare, così come è stato formulato, l'articolo 1, mentre proprio nella legge nazionale 10 febbraio 1953, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Regioni a Statuto normale, viene ripetuta letteralmente la dizione, la formula da noi adottata. In quel capitolo si parla di controllo sulle Province e sui Comuni così come noi abbiamo fatto.

Ed allora, trattandosi di un vero e proprio declassamento delle nostre competenze e del tentativo di allinearci, quanto a facoltà e ad attribuzioni, sul piano delle altre Regioni a Statuto normale, noi non vediamo altra via che il ricorso alla Corte Costituzionale, nella convinzione che anche questa causa che noi abbiamo combattuta e risolta con la legge del 31 gennaio scorso, è giusta, e pertanto ci porterà, alla fine, alla vittoria.

In questa consapevolezza e in questa fiducia, la prima Commissione ha scartato qualsiasi atteggiamento di opportunità e di calcolo che poteva anche essere suggerito, ed altre volte è stato suggerito, dalle circostanze. Stavolta, unanimemente, possiamo sostenere che questa legge, per economia di tempo soprattutto, deve essere riapprovata integralmente e deve affrontare, se, come è probabile, il Governo la impugnerà, il giudizio della Corte Costituzionale.

Alcuni mesi fa il Consiglio, per quanto esistessero divergenze su alcune sfumature, in relazione a determinati istituti previsti dalla legge, ha saputo superare e comporre queste divergenze, d'altronde non sostanziali, ed ha saputo alla fine approvare a larga maggioranza questa legge, che resta, secondo noi, nei limiti e nei binari del nostro Statuto, che deve essere considerata un complesso organico, e non un insieme di articoli fra loro indipendenti. Perciò l'articolo 3, secondo noi, è strettamente legato all'articolo 46, e sulla base di questi due articoli dello Statuto noi dobbiamo sostenere questa legge.

La prima Commissione raccomanda al Consiglio che essa venga riapprovata integralmente, in modo da poter ottenere presto, nell'eventualità che il Governo la impugni, una risoluzione definitiva e sicuramente democratica da parte della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano è pienamente d'accordo sui motivi espressi dal relatore. Su questa legge di fondamentale importanza per la Regione è necessario, anzi indispensabile, sollecitare il giudizio della Corte Costituzionale, per la quale abbiamo sempre espresso la nostra fiducia, ribadita dopo le recenti sue decisioni, che costituiscono una vera svolta nel cammino delle nostre istituzioni popolari e repubblicane. Per queste ragioni il nostro Gruppo voterà per la riapprovazione senza modifiche della legge rinviata.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Noi siamo favorevoli alla riapprovazione di questa legge, poichè per la situazione esistente si risente un continuo disagio. Proprio in questa seduta abbiamo potuto rilevare, nel corso dello svolgimento dell'interpellanza Puligheddu, le difficoltà che l'onorevole Presidente della Giunta trova nell'espli-

cazione del suo mandato per la mancanza di competenza in materia di controlli sugli Enti locali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le posizioni dei vari oratori in ordine al rinvio governativo della legge regionale 31 gennaio 1956, posizioni che concordemente, salvo qualche riserva individuale, ribadiscono la ferma decisione dei singoli Gruppi di riapprovare puramente e semplicemente la legge, ci esimono — io credo — dalla necessità di illustrare analiticamente i motivi per i quali a questa riapprovazione il Consiglio deve giungere.

In realtà è forse il primo atto di grande rilievo politico che si proporrà al giudizio della Corte Costituzionale, se il Governo insisterà nella sua posizione negativa anche dopo la riapprovazione di questa legge. Noi abbiamo il massimo interesse che si giunga ad una interpretazione definitiva della volontà della Costituente circa la competenza delle Regioni in genere, e della Regione Autonoma della Sardegna in specie, su questa materia che è certamente fra le più delicate nell'esercizio dei pubblici poteri in un regime di democrazia.

Per questo, il Gruppo sardista è nettamente per la riapprovazione pura e semplice della legge. Non sfugge, cioè, anche a noi, l'importanza di taluni motivi di opportunità che in sede di Commissione sono stati affacciati da qualche valoroso collega, il quale, per affrettare in qualche modo il passaggio dell'esercizio dei poteri di controllo alla Regione, avrebbe preferito scindere e sistemare diversamente la materia così da consentire l'attuazione della legge almeno entro i limiti non posti in discussione dal Governo centrale. Ma la grande maggioranza dei commissari si è orientata verso l'altra soluzione, ed io mi auguro che altrettanto faccia il Consiglio. La Corte Costituzionale è ormai in funzione. Davanti alla Corte potrà essere rapidamente espletata la procedura attraverso la

quale una decisione della Corte stessa si determini.

Tuttavia io credo che mancherei ad un mio dovere se non sottolineassi, perchè ne rimanga testimonianza e costituisca richiamo alle responsabilità di tutti, la gravità del fatto che questo Governo, un Governo presieduto dall'onorevole Segni, il cui nome è stato qui portato come l'insegna di speranze straordinarie per il popolo sardo, va ricalcando, in materia di prerogative della Regione, nei termini più gretti e meschini, la politica antiautonometrica di tutti i Governi che lo hanno preceduto.

Dobbiamo rimarcare che la sensibilità autonometrica di un uomo di Governo non si manifesta nella elargizione di un numero maggiore o minore di milioni per questa o per quella opera pubblica, posto che elargizioni straordinarie siano state fatte. Il rilievo acquista maggiore importanza quando questo statista si dichiara un fervido autonomista, anzi una specie di padre putativo dell'autonomia. Noi abbiamo visto ribadite da questo Governo tutte le posizioni contrarie all'autonomia già assunte dai precedenti Governi: nessun ritiro di impugnative dichiarate; nuovi rinvii, invece, e impugnative nuove, continuamente.

Del resto, che questo Governo sia schierato in senso contrario a non pochi dei principi fondamentali della Costituzione è dimostrato dal fatto che, non soltanto nel settore delle autonomie regionali, ma nella stessa difesa degli istituti democratici, così come sono stati configurati dalla Costituzione repubblicana, esso manca totalmente, o, addirittura, assume iniziative contrarie, quali sono la legge sulla competenza dei tribunali militari o i ricorsi davanti alla Corte Costituzionale a sostegno di istituti anticostituzionali come il confino di polizia.

PASOLINI (D.C.). Almeno riconosca il merito di aver creato la Corte Costituzionale.

MELIS (P.S.d'A.). Non è detto che tale merito sia interamente suo, tenuto conto degli impulsi e dei voti estranei che hanno concorso a promuoverla. Io vorrei esprimere l'augurio che il Governo, riconsiderato il problema con un

più acuto senso di responsabilità, non eserciti il diritto di impugnativa su questa legge, e ne consenta la promulgazione da parte della Regione. Ma, se ciò non dovesse avvenire, la Regione Sarda ha il dovere e congiuntamente l'interesse di promuovere il giudizio davanti alla Corte Costituzionale: in tal caso, o la Corte Costituzionale riconosce la legittimità della nostra impostazione e respinge l'impugnativa del Governo, e allora la Regione potrà procedere per la sua strada col riconoscimento definitivo della sua competenza piena in questa materia; oppure la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità di queste norme...

ZUCCA (P.S.I.). Del principio fondamentale.

MELIS (P.S.d'A.)... del principio fondamentale su cui è appoggiata la legge, e allora la Regione dovrà promuovere il procedimento di revisione costituzionale dell'articolo 46 dello Statuto speciale, perchè — come era detto nella relazione con la quale il disegno di legge venne proposto per la prima volta all'approvazione del Consiglio — la Regione Sarda sarebbe la sola, tra le quattro Regioni a Statuto speciale, inabilitata all'esercizio pieno dei controlli sugli Enti locali. Infatti, e Sicilia, e Trentino-Alto Adige, e Valle d'Aosta hanno avuto pienamente riconosciuto questo diritto e lo esercitano là dove hanno provveduto legislativamente a regolare la materia, mentre la Sardegna avrebbe la via preclusa per una specie di consacrata inferiorità all'esercizio di questi controlli.

Ecco perchè il Consiglio regionale, con pieno senso di responsabilità, deve riapprovare integralmente questa legge, riservandosi, nel caso di impugnativa favorevolmente accolta dalla Corte, di promuovere la revisione costituzionale dello Statuto, non essendo concepibile che venga alla Regione Sarda sottratto un diritto su cui in sede costituente non sorge contrasto, e che è riconosciuto in modi più espliciti negli Statuti delle altre Regioni regolate, come la nostra, da legge speciale costituzionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-

II LEGISLATURA

CCCCXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

nerale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia, relatore.

MASIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel proporre al Consiglio la riapprovazione integrale della legge regionale 31 gennaio 1956, relativa ai controlli sulle Province e sui Comuni, la prima Commissione legislativa ha unanimemente inteso effettuare una formale riaffermazione di coerente autonomismo. E ciò non per vana iattanza, ma perchè è stata ed è convinta e ragionata opinione di tutti i colleghi della Commissione, che proprio questa legge regionale sostanzia la nostra autonomia e ne sviluppi i presupposti fondamentali fino alle logiche conseguenze.

I rilievi del Governo che illustrano i motivi di rinvio, non possono essere accettati e condivisi, perchè infirmano e lo spirito e la lettera dell'articolo 46 dello Statuto speciale della Sardegna, che è legge costituzionale dello Stato italiano. Ne viola lo spirito quando nega alla Regione Sarda l'acquisizione del controllo sugli organi delle Province e dei Comuni, come se possa ritenersi attuabile un idoneo controllo sugli atti degli Enti locali senza che esso possa e debba, contemporaneamente, estendersi alle persone che li hanno posti in essere. Ne viola la lettera, quando, come ho illustrato nella mia relazione scritta, pretende di sostenere la equivalenza delle due espressioni statutarie: «nei limiti stabiliti con legge regionale» e «in armonia coi principi delle leggi dello Stato».

Questa pretesa porta alla ovvia, ma assolutamente infondata e inaccettabile, conseguenza che la competenza legislativa, derivante dal citato articolo 46 dello Statuto sardo, sia da configurarsi come di secondo grado (cioè secondaria e concorrente), mentre è indubitabilmente da configurarsi (e tale è valutata dalla dottrina più accreditata) come di primo grado (cioè primaria o esclusiva).

L'accettazione della tesi governativa mortificherebbe la competenza legislativa della Regione Sarda, fino a negare il potere di legiferare su questa specifica materia se non nell'ambito d'una cosiddetta «legge cornice» nazionale, che, nel caso in discussione, sarebbe la leg-

ge 10 gennaio 1953, numero 62. Anzitutto, non appare inutile precisare che se per «legge cornice» si intende una legge dello Stato che detta delle «norme base» nel cui ambito può esercitarsi la legislazione regionale di secondo grado, la legge 10 gennaio 1953, numero 62 (che è completa e regola la materia del controllo sugli atti degli Enti locali fin nei più minuti particolari) non può essere ritenuta tale; secondariamente tutta l'impostazione stessa della legge porta a qualificarla come chiaramente ed unicamente destinata alle istituende Regioni a Statuto normale.

Se così non fosse (a prescindere dalle inopugnabili argomentazioni di natura giuridico-costituzionale), si arriverebbe all'assurdo pratico che detta legge nazionale (peraltro ancora lettera morta perchè le Regioni a statuto normale sono ancora di là da venire) sarebbe vincolante per una sola delle Regioni a Statuto speciale: la Sardegna. E' noto infatti, come giustamente ha rilevato il collega Melis, che la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta hanno su questa specifica materia una regolamentazione tutta particolare in conformità ai rispettivi Statuti speciali. Ora, l'articolo 46 dello Statuto speciale per la Sardegna non è meno equivoco: «i modi e i limiti» del controllo sugli Enti locali sono «stabiliti con legge regionale»; unica condizione: la «armonia coi principi delle leggi dello Stato» cioè l'armonia con l'ordinamento giuridico dello Stato.

Per tali considerazioni e per tali ragioni la Commissione ha senz'altro ritenuto di non poter condividere i motivi di fondo che sono alla base dei rilievi governativi rispetto agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale in discussione, relativamente, appunto, al controllo sugli organi.

Per quanto concerne gli altri rilievi specifici, che riguardano la materia su cui la competenza regionale non può essere revocata in dubbio, cioè il controllo sugli atti degli Enti locali, una volta intrapresa la via d'una più generale ed onnicomprensiva affermazione di principio, non appare necessario, in questa sede, approfondire l'esame. In realtà, gli organi governativi, come ho già fatto rilevare nella mia rela-

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

zione scritta, sembrano talvolta pervasi da eccessivo, quasi furioso, zelo di iconoclastia antiautonomatica: nel criticare l'articolo 1 della legge regionale in discussione, non si sono accorti che esso riecheggia quasi letteralmente i titoli del capo III ed anche il testo degli articoli 55 e 56 della legge regionale 10 febbraio 1953, numero 62.

E per quanto riguarda l'articolo 2, la cui lettera a) indica l'Assessore regionale agli Enti locali (o funzionario da lui delegato) come Presidente del Comitato di controllo, il principio delle leggi nazionali violato è quello della nuova legge nazionale, che, come ho già sottolineato, è rimasta lettera morta, o quello della vecchia legge nazionale ancora viva e, purtroppo, anche vitale, che continua ad affidare la Presidenza della Giunta provinciale amministrativa ad un organo a designazione tutt'altro che elettiva, cioè al Prefetto.

Come si vede, in questa contraddittorietà di posizioni è parso, più che opportuno, necessario e doveroso, alla prima Commissione, proporre al Consiglio la riapprovazione della legge in discussione negli stessi termini in cui essa è stata approvata il 31 gennaio ultimo scorso. Il collega onorevole Serra ha mostrato qualche personale perplessità, e per non ritardare oltre l'acquisizione, da parte della Regione, almeno del controllo sugli atti, avrebbe preferito scindere il provvedimento legislativo in due parti, per poter rendere operante al più presto la parte eventualmente non impugnata dal Governo centrale.

Ha prevalso (con l'astensione dell'onorevole Serra) la tesi più radicale, anche per una considerazione realistica: il Governo, come è prevedibile, impugnerà quasi sicuramente la legge regionale in discussione, promuovendo la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, ma a ciò dovrà provvedere, a norma dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, «entro quindici giorni dalla nuova comunicazione». La prassi instaurata dalla Corte Costituzionale della Repubblica porta fondatamente a ritenere che, non oltre l'autunno prossimo, potrà aversi, sulla controversa que-

stione, la imparziale decisione della massima assise giurisdizionale.

La Regione Sarda attenderà fiduciosa questa suprema pronunzia e il Consiglio regionale, senza per nulla rinunciare *a priori* alle prerogative legislative che gli derivano dalle norme costituzionali dello Statuto speciale per la Sardegna, può senz'altro tranquillamente accogliere la proposta della prima Commissione, proposta alla quale aderisce l'intero Gruppo democristiano, e riapprovare integralmente la legge regionale in discussione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Devo dichiarare subito che la Giunta è favorevole alla riapprovazione della legge. E' favorevole perchè è convinta della necessità che il controllo sugli Enti locali venga effettuato dall'Amministrazione regionale, dal Governo regionale, ed è convinta anche della opportunità che questo controllo venga effettuato nel modo più largo e senza quelle limitazioni che nel rinvio da parte del Governo si vorrebbero rendere operanti.

Purtroppo il nostro Statuto in taluni punti è indubbiamente impreciso ed è, in confronto agli Statuti delle altre Regioni con ordinamento particolare, come la Sicilia, la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, più limitato.

MELIS (P.S.d'A.). Questo è il risultato dei contrasti che, in sede di discussione dello Statuto, ci hanno divisi.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Di questo stato di cose, da autonomista convinto, non posso che dolermi.

L'onorevole Masia ha affermato che il Governo centrale impugnerà certamente questa legge. Ne sono convinto anch'io e credo che ne siano convinti quasi tutti, e la probabile impugnativa non fa piacere nè a me nè ad alcun componente della Giunta, perchè noi vorremmo che il controllo sugli Enti locali da parte del-

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

la Regione avesse luogo il più rapidamente possibile.

Per questa ragione, se la Commissione avesse voluto tener conto dei suggerimenti avanzati dall'onorevole Serra, sarei stato forse più incline ad una separazione — questo è soltanto un parere, naturalmente — della parte della legge che poteva essere immediatamente promulgata, da quella parte che può dar luogo al ricorso. Tanto più che il Rappresentante del Governo mi aveva segnalato anche la opportunità di agire in questo senso.

Questa mia affermazione non significa, comunque, che si voglia rinunciare ad alcuna delle nostre rivendicazioni in materia di controlli; anzi, aderendo senz'altro alla proposta avanzata dall'onorevole Melis, ove anche la Corte Costituzionale — che essendo un organo giurisdizionale deve decidere sulla base della legislazione vigente, e quindi anche sulla base del nostro Statuto, formulato in modo non del tutto felice — dovesse non riconoscere i nostri diritti, noi siamo del parere che il Consiglio regionale potrebbe, in merito a queste nostre rivendicazioni, promuovere una revisione dello Statuto.

Con ciò credo di dimostrare che il mio parere sulla opportunità di separare le parti di questa legge immediatamente promulgabili da quelle che penso potranno essere impugnate, non significa per niente una diminuzione dello spirito autonomistico o l'esistenza di uno spirito rinunciatario, ma è soltanto espressione del desiderio che il controllo sugli Enti locali, almeno per la parte che ci è riconosciuta, ci venga trasferito al più presto.

Tuttavia, dato il parere espresso dalla Commissione, la Giunta aderisce senz'altro alla riapprovazione della legge così com'è, e si augura che, proprio per l'affermazione dei diritti autonomistici della Sardegna, questa riapprovazione avvenga all'unanimità.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione sul passaggio alla discussione degli articoli. Ha domandato di parlare l'onorevole Bagedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BAGEDDA (M.S.I.). Ero stato incaricato dal mio Gruppo di intervenire su questa materia, sennonchè un improvviso malessere mi costringe da cinque giorni ad osservare un riposo assoluto, per cui il mio intervento non ha potuto aver luogo nè potrà aver luogo.

Nella discussione di questa legge noi manifestammo il nostro parere contrario per ragioni diverse da quelle per le quali è stata rinviata. Voi ricorderete che noi paventammo l'eccessiva burocratizzazione dei controlli sugli atti degli Enti locali e le influenze politiche che potevano determinare le decisioni degli organi di controllo qualora diventassero elettivi.

Ci rendiamo però perfettamente conto (anche in aderenza alle decisioni del nostro partito, che a proposito dell'autonomia sono state e sono queste: rispetto per le autonomie a Statuto speciale; decisa opposizione a quelle generali e normali) che l'autonomia, senza questa legge, senza questi controlli sugli atti e sugli organi degli Enti locali, rimarrebbe una cosa poco seria, come giustamente da tutte le parti è stato affermato.

Per questi motivi, in riforma della nostra precedente totale opposizione, noi questa volta ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Il controllo sulle Province e sui Comuni è affidato agli organi regionali istituiti con la presente legge e si svolge nei modi e nei limiti dalla medesima determinati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

E' istituito a Cagliari un Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore agli enti locali, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;

b) da tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso.

Con lo stesso decreto vengono nominati membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale, e di un altro magistrato del Tribunale amministrativo regionale, designato dal Presidente del Tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi ed un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle pronunce del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Sono istituite, a Sassari ed a Nuoro, Sezioni del Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni appartenenti a quelle circoscrizioni provinciali.

Ai fini di un ulteriore decentramento con successive leggi regionali saranno istituite altre Sezioni con l'indicazione delle sedi e delle rispettive circoscrizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale provvede con suo decreto alla costituzione delle Sezioni.

Ogni Sezione è composta:

a) di un funzionario della Regione, delegato dall'Assessore agli enti locali, che la presiede;

b) di tre esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla circoscrizione della Sezione, eletti dal Consiglio regionale;

c) di un magistrato della Sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente o, in mancanza, di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale.

Per la categoria di cui alla lettera b) vengono nominati due membri supplenti, per la categoria di cui alla lettera c) un supplente.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi ed un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Salvi i casi di sostituzione o di decadenza previsti dalla legge, i componenti elettivi del Comitato di controllo e delle relative Sezioni di cui alla lettera b) degli articoli 2 e 4 rimangono in carica fino al novantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale successivo a quello che li ha eletti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni:

- a) i membri del Parlamento nazionale;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali;
- d) i rappresentanti degli altri enti soggetti ai controlli di cui alla presente legge;
- e) coloro che si trovano in condizione di inelleggibilità e di incompatibilità alle cariche di cui alla lettera a);
- f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti soggetti ai controlli di cui alla presente legge;
- g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciali durante l'esercizio della esattoria e della ricevitoria.

Le incompatibilità previste dalle lettere d) ed e) non si applicano ai membri di cui alla lettera c) dell'articolo 2 ed ai corrispondenti membri delle Sezioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 7

Presso ciascuno degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 8

E' istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza, affidato a funzionari della Regione di gruppo A o B, soprattutto col compito di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle Province e dei Comuni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 9

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dalla presente legge è a carico della Regione.

Ai componenti del Comitato e delle Sezioni

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

di controllo, che non siano funzionari della Regione, è corrisposta una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi con ulteriore provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DESSANAY, Segretario:

Art. 10

I Presidenti degli organi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 esplicano il controllo di legittimità, deferito al Prefetto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle deliberazioni delle Province e dei Comuni non soggette a speciale approvazione.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere adottato in conformità del parere del Comitato o della Sezione entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali e con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia od al Comune.

In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della Provincia o del Comune, e degli elementi integrativi richiesti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, Segretario:

Art. 11

Gli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge esplicano nei confronti delle Province e dei Comuni i controlli di legittimità, esclusi quelli di cui al primo comma dell'articolo 10, ed i controlli di merito che le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa. Esercitano inoltre i poteri di controllo sostitutivo che le vigenti norme deferiscono parimenti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DESSANAY, Segretario:

Art. 12

Per il controllo di merito ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, gli organi di controllo previsti negli articoli 2 e 3 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono invitare, entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata, il Consiglio provinciale od il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di trenta giorni per la deliberazione di approvazione del bilancio. Decorsi tali termini la deliberazione diventa esecutiva.

I termini rimangono sospesi ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia od al Comune.

Ove il Consiglio provinciale od il Consiglio comunale confermino la deliberazione senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la medesima diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio all'organo di controllo della deliberazione stessa, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di

annullamento a norma dell'articolo 10 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 13

Per i controlli sui Consorzi di Comuni e Province si applicano le norme stabilite per la Provincia se si tratta di Consorzi dei quali la Provincia fa parte, o altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del Consorzio.

Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Province il controllo è esercitato dall'organo istituito per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 14

Le deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e dai Consorzi nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni al Presidente della Giunta regionale che le rende esecutive con suo decreto adottato su proposta dell'Assessore o degli Assessori competenti per materia. Il decreto del Presi-

dente della Giunta sarà registrato, ove occorra, dalla Corte dei Conti.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 15

In ogni capoluogo di Provincia un Consiglio di controllo contabile presieduto dal Presidente degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, e composto di un funzionario regionale amministrativo di gruppo A e di un funzionario regionale di ragioneria, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, esprime i pareri ed esercita tutte le altre funzioni di carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al Consiglio di Prefettura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 16

Gli Assessori regionali competenti per materia esercitano i controlli sugli atti delle Province e dei Comuni attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto dell'Assessore competente, udito il parere degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

II LEGISLATURA

CCCCXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

Il controllo di merito si esercita nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DESSANAY, Segretario:

Art. 17

Limitatamente agli atti delle Province e dei Comuni compete alla Giunta regionale la facoltà di annullamento di cui all'articolo 6 della legge comunale e provinciale del 1934.

La Giunta provvede con decreto del suo Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DESSANAY, Segretario:

Art. 18

Le pronunce degli organi di controllo di cui alla presente legge sono provvedimenti definitivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DESSANAY, Segretario:

Art. 19

Il Sindaco, la Giunta e i singoli Assessori cessano dal loro ufficio a seguito di deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio deve essere chiamato a deliberare in seduta straordinaria per questo solo og-

getto con avviso di convocazione notificato ai singoli consiglieri almeno dieci giorni prima, quando vi sia richiesta scritta, e motivata, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione di revoca occorre la partecipazione alla seduta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Sindaco, la Giunta e gli Assessori revocati esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla elezione dei nuovi organi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DESSANAY, Segretario:

Art. 20

Il Sindaco può essere sospeso su proposta dell'Assessore agli enti locali, udito il parere degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, o rimosso, con le stesse modalità quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista nel violarli.

Il Sindaco rimosso non può essere rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

Il Presidente della Giunta regionale può dichiarare inoltre con suo decreto la decadenza del Sindaco e nel caso previsto nel comma decimo dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale del 1915 modificata dal R.D. 30 dicembre 1923, numero 2839.

I decreti di rimozione da Sindaco sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati al Consiglio regionale nella sua prima sessione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

II LEGISLATURA

CCCXXXVI SEDUTA

5 LUGLIO 1956

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 21

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ordina con suo decreto lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano nel violarli.

Il decreto, che deve essere preceduto dalla relazione contenente i motivi dei provvedimenti, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato al Consiglio regionale nella sua prima sessione.

Deve procedersi alla nuova elezione nel termine di tre mesi, che può essere prorogato a sei mesi per motivi amministrativi, e fino ad un anno se il Consiglio viene sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni.

La proroga è ordinata con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa, udito il parere degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, nelle forme prescritte per il decreto di scioglimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 22

Compete al Presidente della Giunta regionale di provvedere con lo stesso decreto di scioglimento del Consiglio alla nomina del Commissario straordinario e della Commissione straordinaria di cui all'articolo 324 della legge co-

munale e provinciale del 1915 modificata con R.D. 30 dicembre 1923, numero 2839.

Il Presidente ha inoltre facoltà di conferire ai Commissari ed alle Commissioni incaricate dell'amministrazione straordinaria dei Comuni e delle Province i poteri dei rispettivi Consigli.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 23

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956 — conto residui e competenze — ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BERNARD, *Segretario*:

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 24

Fino a quando non sarà costituito il Tribunale amministrativo regionale il membro effettivo del Comitato di controllo di cui alla lettera c) dell'articolo 2 è un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, che provvede pure alla designazione del membro supplente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 25

Fino a quando non saranno insediati gli organi di controllo previsti dalla presente legge i controlli sulle Province e sui Comuni sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti dagli organi statali che attualmente li esercitano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 31 gennaio 1956: «Controlli sulle Province e sui Comuni», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 39

votanti 38
maggioranza 33
favorevoli 38
astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bernard - Borghero - Brotzu - Canalis - Carloni - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Corrias - Cossu - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Floris - Gardu - Ibba - Lay - Mascia - Melis - Muretti - Nioi - Pasolini - Pernis - Pirastu - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Bagedda).

(Applausi da tutti i settori).

PRESIDENTE. I lavoratori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 20 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956